

COMUNE DI FARRA D'ISONZO

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AUTONOMIA DEL COMUNE. FINALITA'.

1 - Il Comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) è l'Ente Locale autonomo che rappresenta la propria comunità, composta da cittadini con pari dignità ed opportunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2 - Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2 SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE.

1 - Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Farra d'Isonzo, Piazza Vittorio Emanuele III n. 10. Il territorio comunale confina con i Comuni di Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Moraro e Gradisca d'Isonzo.

2 - Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.

3 - Dello stemma e del gonfalone è vietato l'uso per fini commerciali e non istituzionali dell'ente.

ART. 3 FUNZIONI.

1 - Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2 - Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

ART. 4 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE.

1 - Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede per quanto di competenza alla loro specificazione e attuazione adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità.

ART. 5 ESERCIZIO DI FUNZIONI STATALI.

1 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare nonché gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate.

2 - Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

ART. 6 ORGANI DEL COMUNE.

1 - Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2 - Al Sindaco nonché agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1 - Il Consiglio comunale è l'Organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico amministrativo.

2 - Adempie alle proprie funzioni, specificatamente affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.

3 - L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4 - L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolate dalla legge.

5 - Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti riservati allo stesso dalla legge.

6 - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 8 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1 - La prima adunanza del Consiglio Comunale è riservata alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere, alla convocazione da parte del sindaco degli assessori nominati, nonché del Vice Sindaco, *alla presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.*

2 - La prima convocazione è disposta dal Sindaco neoeletto dai cittadini, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

3 - SOPPRESSO

4 - Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che stabilisce anche l'ordine del giorno e la data di convocazione, con avviso scritto da consegnarsi al domicilio almeno cinque giorni prima per le sedute del bilancio e del conto consuntivo e per le altre sedute almeno tre giorni prima di quello stabilito.

4 bis - Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, durante le sedute, la presidenza è affidata all'altro assessore.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, Vice Sindaco, dell'altro assessore o se questi ultimi non sono consiglieri, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano secondo l'ordine di legge.

5 - In ogni caso il Sindaco provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6 - In casi d'urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.

7 - Il Consiglio comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

8 - Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei Consiglieri assegnati, salvo sia richiesta per legge o per statuto una maggioranza speciale; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro Consiglieri.

9 - Il Consiglio non può deliberare, in sedute di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione.

10 - Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno:

a) per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo *e per le eventuali modifiche delle linee programmatiche;*

b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente *e per la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche;*

11 - L'attività del Consiglio è disciplinata da un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei

componenti.

12 - Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata ed in caso di elezioni di più rappresentanti comunali con rappresentanza della minoranza, che dovrà comunque essere garantita, dove conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero di voti.

13 - Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese.

14 - Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

15 - Alle sedute consiliari partecipano, senza diritto di voto, gli eventuali assessori esterni.

ART. 9 I CONSIGLIERI COMUNALI.

1 - Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, fermo restando le responsabilità di cui all'art. 58 della Legge 142/90.

2 - I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni o Comitanti nei quali vengono nominati.

3 - I Consiglieri che, senza giustificato motivo riportato nel verbale dell'adunanza, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. *A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.*

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non potrà essere inferiore a giorni venti dalla data di ricevimento, scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

4 - I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite dal Regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria e deve essere data dal Sindaco entro 30 giorni dalla comunicazione in Consiglio Comunale o, se scritta, dalla data di protocollo.

5 - Possono svolgere incarichi di rilevanza interna per finalità consultive nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo, su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

6 - Per l'espletamento del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7 - Possono promuovere la sottoposizione a controllo di legittimità degli atti della Giunta secondo le previsioni delle leggi che regolano la materia.

8 - I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.

9 - Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere al Consiglio. *Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari.*

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lett. B), numero 2, della Legge 142/90.

La comunicazione al Consiglio verrà riportata nel verbale della seduta.

Le dimissioni diventano efficaci non appena adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

10 - E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti, con l'esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, 7°

comma della Legge 81/93 e a parità di voti colui che precede nell'ordine delle liste.

ART. 9/BIS SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI.

1 - Il seggio che nel Consiglio Comunale rimanga vacante durante il quadriennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Detto adempimento verrà deliberato entro 30 giorni dalla vacanza accertata.

2 - Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della Legge 13.3.1990 n.55, come modificato dall'art.1 Legge 18.1.1992, n.16, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione e comunque entro 30 giorni, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista, che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma.

ART. 10 GRUPPI CONSILIARI.

1 - I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2 - Ai gruppi consiliari è assicurato quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni secondo l'indicazione della Conferenza dei Capigruppo, in rapporto alla loro consistenza numerica e nel limite dei fondi stabiliti nel bilancio di previsione.

3 - E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento.

4 - I Capigruppo consiliari, così come individuati dai rispettivi Gruppi, esprimono al Sindaco il parere di cui al V comma dell'art. 36 della legge 142/90.

5 - I consiglieri possono nel corso del mandato, cambiare gruppo di appartenenza dandone comunicazione al Segretario Comunale.

ART. 11 COMMISSIONI CONSILIARI.

1 - Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2 - Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

2 bis – Spetta alle opposizioni consiliari la presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

3 - Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4 - Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5 - Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle attribuzioni.

ART. 11/BIS COMMISSIONI D'INDAGINE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

1 - Le commissioni d'indagine di cui all'art. 19 della Legge 81/93 sono composte da tre consiglieri, di cui *due* della maggioranza ed uno di minoranza.

2 - La proposta di istituzione di una commissione d'indagine deve indicare la specifica attività di verifica ed i termini entro i quali presentare i risultati delle stesse.

Le proposte di istituzione della commissione vanno inserite nell'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

3 - I poteri e il funzionamento delle commissioni d'indagine sono disciplinati dallo stesso regolamento di cui al 5° comma art. 11.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

ART. 12 GIUNTA COMUNALE.

1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da *n.due* assessori, che possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

ART. 13 NOMINA E PREROGATIVE DELLA GIUNTA.

1 - Il Sindaco, con proprio atto da notificarsi agli interessati, nomina i componenti della giunta tra cui il vice Sindaco. La nomina ha effetto dalla data di avvenuta notifica del provvedimento sindacale ed è soggetta ad accettazione da effettuarsi entro 5 giorni dalla stessa in calce al provvedimento del Sindaco.

2 - Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3 - Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti e gli istituti della decadenza sono disciplinati dalla legge.

4 - Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 3, non possono far parte della giunta gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

ART. 14 ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELLA GIUNTA.

1 - La Giunta è competente per tutti gli atti di amministrazione e gestione che dalla legge o dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco ed al Segretario.

2 - SOPPRESSO

3 - SOPPRESSO

ART. 15 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.

1 - La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno senza particolari formalità.

2 - La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

3 - Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.

4 - Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari problemi.

6 - La Giunta esplica la propria attività collegialmente e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

7 - Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

8 - SOPPRESSO

9 - SOPPRESSO

10 - I singoli componenti possono altresì decadere:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge o dallo statuto;

b) per il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;

11 - La decadenza è pronunciata dal Sindaco.

12 - L'assessore può essere revocato dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio entro 30 giorni dalla revoca. La revoca ha efficacia dalla data di comunicazione del provvedimento sindacale.

13 - SOPPRESSO

14 - L'Assessore revocato, se fa parte del Consiglio Comunale, cessa dalla carica di Assessore ma conserva quella di consigliere.

15 - Le dimissioni di un singolo assessore vengono presentate al Sindaco, il quale decide se accettarle.

In caso di accettazione delle dimissioni, l'Assessore dimissionario rimane in carica fino alla nomina del successore.

Nel caso che il Sindaco non accetti le dimissioni dell'Assessore questi può riconfermarle.

16 - SOPPRESSO

17 - Spetta al Sindaco nominare l'Assessore surrogante il cessato alla carica sia per dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso.

La nomina deve essere effettuata entro 30 gg. dall'avvenuta cessazione dell'incarico.

18 - Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

19 - La mozione deve essere sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati *senza computare al tal fine il Sindaco*. Essa viene presentata al Segretario comunale.

La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di *dieci* gg. e non oltre *trenta* gg. dalla sua presentazione.

ART. 16 FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO.

1 - Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, legale rappresentante del Comune, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, Autorità locale sanitaria, Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Autorità locale di protezione civile e responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2 - Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Egli sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

3 - Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, firma, in qualità di Presidente, le relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi nonchè all'esecuzione degli atti.

4 - Svolge inoltre i seguenti compiti:

a) di amministrazione:

- Nomina e revoca i componenti della giunta, secondo quanto previsto dalla legge e dello statuto.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della Legge 81/93, su proposta del Segretario Comunale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo modalità e criteri stabiliti dall'art.51 della Legge 142/90.
- Ha facoltà di affidare specifici incarichi ai consiglieri comunali.
- Assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività politico-amministrativa del Comune e degli assessori.
- Rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi o come attore o come convenuto con l'autorizzazione della Giunta.
- Impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi.
- Convoca i comizi per i referendum consultivi.
- Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni di rilevanza interna che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori.
- Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto direzionale del provvedimento finale.
- Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropriazione che la legge assegna genericamente al Comune.
- Provvede al rilascio delle autorizzazioni di polizia amministrativa, delle concessioni ed autorizzazioni edilizie.

- SOPPRESSO
 - Sovrintende al corpo della polizia municipale.
 - Coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche; determina gli orari di apertura al pubblico dei Servizi ed Uffici comunali.
 - Provvede autonomamente a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del Comune.
 - Rilascia attestati di notorietà pubblica.
 - Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento, alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale.
 - SOPPRESSO
 - Provvede all'osservanza dei Regolamenti, adotta le ordinanze ordinarie e applica le relative sanzioni.
 - Invita i proprietari a lottizzare.
 - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti ed Aziende o istituzioni.
- Tali nomine devono essere effettuate entro *quarantacinque* gg. dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, in mancanza il Comitato Regionale di Controllo vi provvede a mezzo di un commissario.
- Classifica le industrie insalubri.
 - Rappresenta il Comune nei Consorzi, direttamente o con proprio delegato.
 - SOPPRESSO
 - *Attribuisce al segretario comunale le funzioni di direttore generale quando ne ravvisi la necessità.*
- b) di vigilanza:**
- Acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi, informazioni ed atti anche riservati.
 - Promuove tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
 - Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
 - Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
 - Può sospendere cautelativamente i dipendenti del Comune, nell'ipotesi di sottoposizione degli stessi a procedimenti penali.
 - Presiede la Commissione di disciplina.
 - Coordina le funzioni di controllo che il Revisore dei Conti comunale esercita nei confronti delle Istituzioni.
 - Accoglie le dimissioni rassegnate dagli Assessori e propone al Consiglio comunale la sostituzione dei singoli Assessori.
- c) di organizzazione:**
- Stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, dispone la convocazione e le presiede.
 - Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare.
 - Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
 - Dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore, preventivamente concordate con il Sindaco.
 - *Attribuisce al segretario comunale le funzioni di direttore generale quando ne ravvisi la necessità, in relazione all'andamento generale dei servizi.*
- d) per i servizi statali:**
- Provvede ad assolvere le funzioni di Polizia giudiziaria nella sua qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza.
 - Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei suoi compiti di Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
 - Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed assume le iniziative conseguenti ai sensi di legge.

- Emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.
- Vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

ART. 17 DIMISSIONI, IMPEDIMENTO E DECADENZA DEL SINDACO.

1 - Le dimissioni del Sindaco vanno formalizzate per iscritto, depositate al Segretario Comunale, presentate al Consiglio nella prima seduta utile e da quest'ultima data decorre il termine di 20gg. di cui al comma 1 dell'art. 20 della Legge 81/93.

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della giunta e lo scioglimento del Consiglio.

ART. 18 VICE SINDACO.

1 - Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis Legge 55/90 mod. dall'art.1 Legge 16/92.

2 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.

3 - In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, l'altro assessore esercita le funzioni sostitutive del Sindaco, a mezzo delega.

4 - Della nomina del Vice Sindaco e delle deleghe conferite ad altro assessore viene data comunicazione al Consiglio Comunale ed al Prefetto.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I ORGANI BUROCRATICI

ART. 19 L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

1 - Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai Funzionari.

2 - La struttura organizzativa del Comune è correlata alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali nonché alle proprie dimensioni e si articola in: "Unità operative".

3 - L'organizzazione comunale sarà disciplinata da apposito Regolamento Organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

ART. 20 SEGRETARIO COMUNALE.

1 - Il Comune ha un segretario comunale che svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
- c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal sindaco e dai regolamenti.

ART. 21 RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVA.

1 - Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto d'indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2 - Il Segretario comunale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione in relazione alla generale azione burocratica del Comune attraverso la direzione il controllo ed il coordinamento dell'attività dei responsabili delle unità operative interessate, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.

3 - Risulta inoltre responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni nonché degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, unitamente all'istruttore preposto.

ART. 22 COLLABORAZIONI ESTERNE.

1 - Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si potranno costituire, secondo le norme previste nel Regolamento Organico, collaborazioni esterne di particolare contenuto di professionalità ai sensi dell'articolo 2229 Codice Civile e di altro valore ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile.

ART. 23 CONFERENZA DEI SERVIZI.

1 - Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.

2 - La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le deliberazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3 - Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

CAPO II SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

ART. 24 SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

1 - I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2 - I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3 - La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4 - I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

5 - Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

ART. 25 ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE.

1 - Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'Azienda speciale o all'Istituzione, procederà nel seguente modo:

il Consiglio comunale approverà lo Statuto dell'Azienda Speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli Amministratori dell'Azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di

Consigliere, presentino requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.

2 - La revoca degli Amministratori dell'Azienda potrà avvenire nello stesso modo su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri.

Le procedure e le modalità saranno previste nel regolamento di cui al 5° comma del presente articolo.

3 - Le disposizioni stabilite al primo comma si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4 - Gli Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5 - Con il Regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 26 CONVENZIONI.

1 - Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con altri Comuni.

2 - La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

ART. 27 CONSORZI.

1 - Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le Aziende Speciali previste dalla Legge e dal precedente art. 23, in quanto compatibili.

2 - A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3 - La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dallo Statuto consortile.

ART. 28 ACCORDI DI PROGRAMMA.

1 - L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

ART. 29 UNIONI DI COMUNI.

1 - In attuazione del principio di cooperazione con altri Enti Locali e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 30 DEMANIO E PATRIMONIO.

1 - Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

2 - Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico.

3 - Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

4 - Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

5 - Il Responsabile dell'Unità operativa di ragioneria risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

6 - La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito Regolamento nell'ambito dei principi di legge.

7 - Gli usi civici restano regolati a leggi speciali.

ART. 31 FINANZA LOCALE.

1 - Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2 - Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.

3 - La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie.
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali.
- c) tasse e diritti per servizi pubblici.
- d) trasferimenti erariali.
- e) trasferimenti regionali.
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale.
- g) risorse per investimenti.
- h) altre entrate.

4 - Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5 - Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

ART. 32 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

1 - L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2 - Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 *dicembre* di ciascun anno, osservando, nella formazione dello stesso, i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3 - Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, per sola competenza, di durata pari a quello regionale.

4 - Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

5 - In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

6 - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Unità operativa della ragioneria.

7 - I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e rappresentati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario sia quello patrimoniale e spiegati da una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con riferimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate, ai programmi e ai costi sostenuti.

8 - Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 33 CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE.

1 - La revisione economico finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale, scelto secondo le modalità previste dalla legge.

2 - Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

Costituisce inadempienza la mancata presentazione della relazione al rendiconto entro il termine di 20 giorni da quello di consegna del documento contabile e di tutti gli allegati da parte dell'ufficio ragioneria.

Costituisce altresì inadempienza l'aver omesso di riferire al Consiglio, entro i 10 giorni da quando ne è

venuto a conoscenza, di gravi irregolarità nella gestione dell'Ente.

3 - La proposta di revoca deve essere presentata dal Sindaco alla Giunta, e su conforme deliberazione di questa, notificata al revisore, il quale disporrà di 30 giorni per controdedurre agli addebiti in essa contenuti.

4 - Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine, se invitato, partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.

5 - Il Revisore esercita inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.

6 - Il Revisore dei Conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

7 - Se le irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente sono gravi ne riferisce immediatamente al Consiglio.

ART. 34 CONTRATTI E SCELTA DEL CONTRAENTE.

1 - Fermo restando quanto disposto dall'art. 56 della legge 142/90 un apposito Regolamento disciplinerà la materia relativa al procedimento contrattuale, nel rispetto delle leggi statali e regionali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 35 CONTROLLO DELLA GESTIONE.

1 - L'attuazione del controllo interno della gestione si realizza mediante:

- a)** la pianificazione, come processo politico amministrativo di competenza del Consiglio Comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi;
- b)** la programmazione come scelta dei programmi più adeguati in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione, di competenza del Consiglio Comunale;
- c)** la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale come fase rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui in a) e b) demandata alla competenza della Giunta comunale e della struttura amministrativa per l'aspetto tecnico-attuativo;
- d)** la verifica e l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti;

2 - Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:

- a)** per la rilevazione economica dei costi e dei singoli servizi;
- b)** per la definizione normativa dei rapporti tra Revisore ed Organi elettivi di governo - Sindaco ed Assessori -, Organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione - Consiglio e Consiglieri comunali -, Capigruppo ed Organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
- c)** per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore, nei limiti predeterminati dal precedente articolo 32.

3 - Uno strumento di indagine utilizzabile dal Revisore è dato e consiste nell'indagine a campione.

4 - La rilevazione contabile dei costi prevede:

- a)** la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole Unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa articolato per settori, programmi ed interventi;
- b)** la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

5 - La Giunta comunale autonomamente o su indicazione del Revisore, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 36 FORME DI COLLABORAZIONE DEI CITTADINI.

1 - Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

2 - Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile dell'Ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3 - Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta e pena di nullità, allo scopo di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.

4 - I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposito regolamento.

ART. 37 VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE.

1 - L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati e degli Enti assistenziali operanti nel proprio territorio, anche su base di Frazione o di Quartiere, a tutela degli interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2 - A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi, l'accesso libero alle strutture ed ai Servizi Comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di interventi pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3 - L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli Organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

ART. 38 FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE.

1 - In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2 - In particolare le consultazioni, avviate dagli Organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3 - L'Organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale.

4 - Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

5 - Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

6 - Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'Amministrazione comunale.

7 - L'attività e l'organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.

ART. 39 PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E

PROPOSTE.

- 1 - I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2 - Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
- 3 - Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli Organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli Uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 (sessanta) giorni.
- 4 - Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 (quindici) giorni successivi al parere dell'Organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali.
- 5 - Ove i termini sopra citati non venissero osservati, il parere dell'Organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

ART. 40 REFERENDUM CONSULTIVI.

- 1 - Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale.
- 2 - Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 (cinque) anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
- 3 - L'iniziativa, le modalità, i giudizi tecnici di ammissibilità e regolarità, gli effetti inerenti l'esecuzione del referendum consultivo vengono demandati all'apposito regolamento, che verrà adottato dal Consiglio Comunale.

ART. 41 LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

- 1 - E' istituito l'albo comunale di pubblicazione degli atti previsti dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
- 2 - Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
- 3 - Presso gli Uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni, precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame della domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
- 4 - Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti del Comune per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e di regolamento.

TITOLO VI FINALITA' PARTICOLARI DEL COMUNE**ART. 42 TUTELA DELLA SALUTE.**

- 1 - Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
- 2 - Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
- 3 - Per il raggiungimento di tali finalità promuove e favorisce istituzioni ed il volontariato.

ART. 43 TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI.

- 1 - Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2 - Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 44 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.

1 - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2 - Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3 - Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'art.7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n.142.

4 - I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

ART. 45 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

1 - Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi e commerciali.

2 - Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3 - Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite.

4 - Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5 - Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

ART. 46 SVILUPPO ECONOMICO.

1 - Il Comune riconosce il ruolo prevalente dell'attività agricola nel territorio comunale. Pertanto tutela la cura degli interessi, la salvaguardia delle risorse agro-ambientali e promuove lo sviluppo dell'Agricoltura in armonia con le leggi della Comunità Economica Europea, lo Stato e la Regione.

2 - Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3 - Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

ART. 47 COOPERAZIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALE.

1 - Il Comune si riconosce come comunità di cittadini che nel loro ambito territoriale, sono titolari della sovranità che appartiene al popolo e persegue le finalità e i principi della carta europea dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali è strettamente collegata con il processo di unificazione dell'Europa.

2 - A questo fine il Comune, in consonanza con la politica internazionale dello stato, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e per favorire i processi di integrazione della Comunità Europea e l'allargamento della interdipendenza economica e politica dell'Europa tutta e della Comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia estraneo al sentimento della popolazione.

TITOLO VII ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 48 POTESTA' REGOLAMENTARE.

1 - Nel rispetto della legge e dello statuto il Consiglio comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2 – SOPPRESSO

3 - Il regolamento, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel decimo/quinto giorno successivo a quello della sua rinnovata pubblicazione.

4 - Rimane ferma la necessità dell'omologazione prevista da leggi speciali.

ART. 49 POTERE DI ORDINANZA.

1 - Il Sindaco (o il Vice Sindaco per delega) ha il potere di emettere ordinarie ordinanze per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in Leggi e regolamenti generali con le quali imporre ai soggetti interessati, a seconda dei casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

2 - In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ove ricorrano gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

3 - Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo cui si tende ad ovviare.

4 - Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo del messo comunale all'interessato o agli interessati.

5 - Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica ed a spese degli interessati senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**ART. 50 REVISIONE DELLO STATUTO.**

1 - Le modifiche allo Statuto possono essere sottoposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri.

2 - Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

3 - Ogni iniziativa di revisione dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

4 - La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 50/BIS MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DELLA LEGGE 81/93.

1 - Le disposizioni relative all'adeguamento del presente statuto alla Legge 81/93 e succ. mod., si applicano con decorrenza dalla data di rinnovo del Consiglio Comunale effettuato secondo il sistema previsto da tale normativa.

2 - Le precedenti norme continuano ad applicarsi sino alla data indicata al comma precedente.

ART. 51 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1 - Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente Statuto, restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con quanto dispongono la legge 142/90 e lo Statuto.

ART. 52 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

1 - Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 - Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa la applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

ART. 53 DISPOSIZIONE FINALE.

1 - La Giunta comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

